



CORTE FEDERALE DI APPELLO

Decisione n. 2/2017

Procedimento Disciplinare RPNI 9/2016

Prot. n°
Appello di Araldo Menoni avverso la decisione del Tribunale Federale n. 1/2017

La Corte Federale di Appello, riunita in Genova nella sede della FIV, il giorno 18 settembre 2017, nelle persone di

Carlino Scofone, Presidente

Benedetta Nigra

Lorenzo Fabro

osserva quanto segue.

Considerato quanto riferito dal tesserato sig. Rosario Scicolone in data 20 dicembre 2016 in relazione ai giudizi asseritamente espressi dal tesserato Araldo Menoni in merito all'attività di istruttore svolta presso l'Affiliato "CN ILVA ASD" dallo stesso Scicolone e dato atto del mancato invio da parte del Menoni di deduzioni come era stato invitato a fare con comunicazione prot. 6/2017 del 12 gennaio 2017, la Procura Federale chiedeva con atto di deferimento del 8 marzo 2017 (Prot. 26/2017) al Tribunale Federale di avviare il procedimento disciplinare a carico di Araldo Menoni per aver gravemente violato il disposto dell'art. 61 commi 1 e 2 del Regolamento di Giustizia e l'art. 7 del Codice di Comportamento sportivo del CONI.

Il Tribunale il 21 aprile 2017, visti gli artt. 61 comma 1 e 73 Reg. Giustizia e 7 Codice di Comportamento sportivo del CONI, emetteva la decisione 1/2017 con cui dichiarava Araldo Menoni, rimasto contumace, responsabile dei fatti a lui ascritti e gli comminava la sanzione disciplinare della sospensione per mesi uno.

Con messaggio e-mail del 8 maggio 2017 Araldo Menoni proponeva appello contro la decisione del Tribunale Federale dichiarando di non essere mai stato informato del procedimento iniziato innanzi al Giudice di primo grado e di essere venuto a conoscenza della decisione solo in data 2 maggio 2017 dal Direttore Sportivo Vela del Circolo Nautico Ilva.



Federazione Italiana Vela

Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI - Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP

Il successivo 18 maggio Araldo Menoni faceva seguito all'impugnazione per contestare nel merito la comunicazione dell'istruttore Rosario Scicolone del 20 dicembre 2016 da cui aveva avuto inizio il procedimento disciplinare e per contestare di aver mai pronunciato la frase *"alza le mani sui bambini"* nonché per evidenziare che le reali motivazioni per le quali aveva mostrato contrarietà all'ammissione dello stesso Scicolone quale socio del Circolo Nautico Ilva erano dovute al *"comportamento complessivo dello stesso nei confronti di alcuni allievi, dei loro genitori, di alcuni dirigenti del circolo"* e nei confronti del Menoni quando quest'ultimo era coordinatore del gruppo vela e collaboratore della scuola vela del circolo.

Araldo Menoni depositava in data 1 giugno 2017 una memoria integrativa in cui ribadiva di non aver mai ricevuto dal proprio circolo affiliato FIV le comunicazioni relative al procedimento a suo carico come previsto dall'art. 13 del Reg. di Giustizia e che di conseguenza, non avendo potuto esercitare il fondamentale diritto di difesa, il contraddittorio processuale risultava concretamente alterato.

Sentiti la Procura Federale e l'incolpato (difeso dall'Avv. Dondero) all'udienza del 5 giugno 2017, esaminati gli atti, questa Corte Federale in pari data, visti gli articoli 13 e 41 del Regolamento di Giustizia pronunciava la nullità del procedimento davanti al Tribunale Federale ed assegnava alle parti termine per il deposito di memorie, documenti e indicazione dei testimoni.

La Procura Federale e l'incolpato depositavano memorie istruttorie ed ulteriori memorie con le controdeduzioni ed ulteriori istanze istruttorie.

All'udienza dibattimentale del 18 settembre 2017 erano presenti Araldo Menoni con l'avv. Dondero ed il Procuratore Federale.

In tale sede veniva sentiti i testi Antonio Mulas, membro del Consiglio Direttivo all'epoca della vicenda e il sig. Salvatore Prato, Presidente del Consiglio Direttivo al momento dei fatti. Non compariva il teste Massimo Lacetera, pur ammesso a testimoniare dalla Corte con ordinanza del 12 settembre 2017.

In via preliminare vanno rigettate le eccezioni processuali avanzate dalla difesa del Menoni per una presunta lesione del diritto alla difesa connesso alla precedente mancata conoscenza dei documenti ed alla mancata concessione di termini differenziati.

Osserva la Corte che attraverso la duplice ordinanza nel corso del giudizio di appello sia attraverso il completo rifacimento della fase dibattimentale nel corso del secondo grado si sia supplito integralmente alle carenze del primo processo consentendo all'incolpato la

Centrale ai fini della presente decisione è la ricostruzione dei fatti, in particolare di ciò che è avvenuto durante la riunione del Consiglio Direttivo del Circolo Nautico Ilva del 30



agosto 2016, durante il quale Araldo Menoni avrebbe pronunciato alcune espressioni asseritamente diffamatorie/ingiuriose nei confronti di Scicolone Rosario, fino al 2015 istruttore dello stesso circolo, il quale successivamente aveva chiesto di essere ammesso quale socio.

Secondo quanto riportato dal verbale del detto consiglio, ritualmente prodotto in atti, *"Menoni ha dichiarato mimando con le mani, che per ben due occasioni il sig. Scicolone ha "alzato" mani su due bambini, una volta diversi anni fa, su un ex alunno della scuola vela di cui ora non ricorda il cognome, la seconda volta su un figlio di un Associato iscritto alla scuola vela"*.

Ebbene, nel corso dell'udienza dibattimentale, è emerso che il verbale sul punto è incompleto in quanto non riporta che il Menoni avrebbe riferito esplicitamente quanto egli aveva appreso dalla madre del ragazzo che sarebbe stato coinvolto.

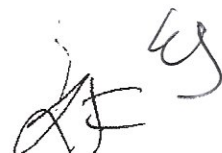
Entrambi i testimoni presenti alla detta riunione Mulas e Prato, quest'ultimo presidente del Consiglio Direttivo del Circolo Nautico Ilva ai tempi dei fatti, hanno confermato che il sig. Menoni aveva detto di riportare quanto gli era stato detto da Alessia Provato, madre del ragazzo e non di aver visto direttamente le asserite percosse e che pur consapevole della gravità di queste dichiarazioni, riteneva importante riportarle nella sede opportuna.

Durante l'istruttoria è emerso anche che alla detta riunione non erano presenti né il Scicolone, né il padre e/o la madre del ragazzo coinvolto.

Il teste Prato ha riferito di aver contattato telefonicamente il padre del ragazzo immediatamente dopo la riunione del consiglio del 30 agosto 2016 e che quest'ultimo riferiva di non essere a conoscenza di questi fatti. Secondo quanto riferito dal teste Prato, la circostanza gli veniva smentita anche dalla madre del ragazzo in un secondo momento.

Al termine dell'udienza dibattimentale la Procura Federale concludeva depositando conclusioni scritte per chiedere *"che la Corte Federale di Appello voglia respingere il reclamo del tesserato Araldo Menoni perché infondato e contraddetto, sia per quanto attiene alle motivazioni di rito poste a base del reclamo, sia per quanto riguarda la ricostruzione dei fatti a lui addebitati, dalle risultanze probatorie acquisite, confermando la sanzione di mesi uno di sospensione; chiede altresì che, valutato come temerario il comportamento del Menoni, con il provvedimento di rigetto del gravame vanga applicato a suo carico il disposto dell'art. 12 comma 1 del R.G. con condanna pari a cinque volte l'ammontare del contributo previsto dal comma 1 dell'art. 9 dello stesso R.G."*.

La difesa di Araldo Menoni ha osservato che i due testi hanno confermato che il verbale non era corretto, che vi era un obbligo del Menoni di riferire al Consiglio quanto era stato portato a sua conoscenza, che non vi era alcuna preconstituita volontà di diffamare o ledere Scicolone e che comunque le frasi pronunciate non avevano profili ingiuriosi ed ha

Handwritten signature and initials, possibly "AF" and "49", in the bottom right corner of the page.

concluso chiedendo un'istruttoria completa sui fatti, l'escussione di ulteriori testi, compresa la madre del ragazzo che avrebbe subito le asserite percosse (Alessia Provato) essendo stati tutti i documenti prodotti nel primo grado irritalmente acquisiti; in subordine ha domandato che venissero respinte le richieste della Procura Federale.

La parte interveniva personalmente per dichiarare di aver semplicemente esercitato il diritto e dovere di riferire al Consiglio la sua contrarietà all'ammissione di un socio, riportato quanto sentito dalla madre del ragazzo asseritamente coinvolto.

In via preliminare vanno rigettate le eccezioni processuali avanzate dalla difesa del Menoni per una presunta lesione del diritto alla difesa connesso alla precedente mancata conoscenza dei documenti ed alla mancata concessione di termini differenziati.

Osserva la Corte che attraverso la duplice ordinanza nel corso del giudizio di appello sia attraverso il completo rifacimento della fase dibattimentale nel corso del secondo grado si sia supplito integralmente alle carenze del primo processo consentendo all'inculpato la

Ritiene questa Corte che parte degli argomenti sollevati dall'inculpato siano condivisibili.

Risulta infatti provato che il Menoni abbia esplicitamente detto di riportare quanto riferitogli dalla madre del ragazzo senza alcun particolare atteggiamento ingiurioso o diffamatorio e, a quanto risulta, entro i limiti della continenza.

Araldo Menoni ha espresso la sua opposizione all'ammissione di Scicolone quale socio poiché non condivideva i suoi metodi educativi che riteneva troppo duri, ed ha fatto riferimento a due episodi che gli erano stati riferiti in cui l'istruttore Scicolone avrebbe alzato le mani senza fornire dettagli ma, a quanto risulta, senza entrare nel dettaglio della loro illiceità. Ma adempiendo ad un dovere di informativa stimolato dal Consiglio Direttivo del sodalizio.

Nel presente procedimento non è emerso che il Menoni abbia adottato un atteggiamento diffamatorio od ingiurioso nei confronti dell'ex istruttore Scicolone o comunque che il comportamento adottato abbia una rilevanza dal punto di vista disciplinare.

Infatti nel caso in questione l'espressione *"alzava le mani"* riferita dal Menoni nel riportare quanto udito da una madre di un allievo sembra più il frutto di un atteggiamento se si vuole superficiale e poco scrupoloso che di un intento diffamatorio, il Menoni avendola utilizzata per proteggere il superiore bene della tutela dei minori.

Inoltre va considerata la particolare sede ristretta e riservata dove si sono svolti gli eventi oggetto del presente procedimento e la doverosità di evidenziare condotte ritenute non

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a vertical line and a small flourish.

coerenti con la funzione già svolta dallo Scicolone e che avrebbe continuato nella nuova qualità di socio del sodalizio.

Quanto sopra non impedisce di rilevare che sarebbe stato molto opportuno che il Menoni si fosse fatto carico di più accurate verifiche preventive circa gli episodi rammentati, comunque è risultato che il CD abbia di fatto condiviso le perplessità se, dopo la immediata verifica della insussistenza dell'evento di cui si è trattato, la valutazione nei confronti della candidatura rimase negativa.

Nessun dubbio poi che l'espressione di un dissenso circa i metodi didattico/educativi non configuri a sua volta un' illecito disciplinare sanzionabile anche se esposto non in presenza dell'interessato.

PQM

La Corte Federale, respinta ogni altra domanda, confermata la propria ordinanza del 5 giugno 2017, udite le conclusioni della PF, udito il difensore della parte nonché le dichiarazioni della parte, visto l'articolo 41 comma 6 ultima parte Reg Giust. assolve il tesserato Menoni dall'addebito formulato nei suoi confronti riservando il termine per il deposito delle motivazioni.

Così deciso a Genova, 18 settembre 2017

Il Presidente della Corte

(Carlino Scofone)



Il Giudice Estensore

(Lorenzo Fabro)

